

PROCESSO VERBALE ADUNANZE

CCXXXII - 4 febbraio 2014 CCXXXIII - 18 febbraio 2014 CCXXXIV - 25 febbraio 2014

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT
Giuseppe CERCHIO

I giorni 4, 18 e 25 del mese di febbraio duemilaquattordici, alle ore 14.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, dei Vice Presidenti Giancarlo VACCA CAVALOT e Giuseppe CERCHIO e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dagli avvisi del 31 gennaio 2014, 14 e 21 febbraio 2014 recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro Albano - Roberto Barbieri - Sergio Bisacca - Costantina Bilotto - Claudio Bonansea - Patrizia Borgarello - Erica Botticelli - Roberto Cavaglia' - Giuseppe Cerchio - Roberto Cermignani - Vilmo Chiarotto - Giovanni Corda - Loredana Devietti Goggia - Erika Faienza - Davide Fazzone - Antonio Ferrentino - Eugenio Gambetta - Carlo Giacometto - Domenico Giacotto - Salvatore Ippolito - Nadia Loiaconi - Michele Mammolito - Gerardo Mancuso - Gerardo Marchitelli - Angela Massaglia - Dario Omenetto - Franco Papotti - Michele Paolo Pastore - Umberto Perna - Raffaele Petrarulo - Cesare Pianasso - Domenico Pino - Nicola Felice Pomponio - Ettore Puglisi - Renzo Rabellino - Caterina Romeo - Daniela Ruffino - Giuseppe Sammartano - Gian Luigi Surra - Giampietro Tolardo - Maurizio Tomeo - Giancarlo Vacca Cavalot - Pasquale Valente - Carmine Velardo.

Il 4 febbraio sono assenti i Consiglieri: Sergio BISACCA - Erika FAIENZA - Claudia PORCHIETTO - Maurizio TOMEO.

Il 18 febbraio sono assenti i Consiglieri: Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO - Maurizio TOMEO.

Il 25 febbraio sono assenti i Consiglieri: Erica BOTTICELLI - Nadia LOIACONI - Umberto PERNA - Cesare PIANASSO - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Antonio Marco D'ACRI.

Il 4 febbraio sono assenti gli Assessori: Marco BALAGNA - Ida VANA.

Il 18 febbraio sono assenti gli Assessori: Carlo CHIAMA - Mariagiuseppina PUGLISI - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Il 25 febbraio sono assenti gli Assessori: Carlo CHIAMA - Mariagiuseppina PUGLISI - Ida VANA.

Commissione di scrutinio: Roberto CERMIGNANI - Carlo GIACOMETTO - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali", approvato con D.C.P. N. 208-343478/2007 del 10/07/2007.

N. Protocollo: 51449/2013

* * * * * * *

ADUNANZA DEL 4 FEBBRAIO 2014 - VERBALE CCXXXI

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot,** pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente della Provincia, a nome della Giunta (24/12/2013) ed il cui testo è allegato sotto la lettera **A**).

* * * * * * *

(Seguono:

- l'illustrazione dell'Assessore Ronco;
- l'intervento del Consigliere Puglisi;
- gli interventi dei Consiglieri Corda e Massaglia;
- l'intervento del Consigliere Papotti che chiede il rinvio in Commissione della deliberazione;
- l'intervento del Consigliere Loiaconi;
- l'intervento dell'Assessore Ronco;
- l'intervento del Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, che comunica il rinvio in Commissione della deliberazione;

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

* * * * * * *

ADUNANZA DEL 18 FEBBRAIO 2014 - VERBALE CCXXXIII

Il Presidente del Consiglio riapre la discussione sulla deliberazione "Modifiche al "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali", approvato con D.C.P. N. 208-

343478/2007 del 10/07/2007" la cui discussione era iniziata nella seduta del 4 febbraio e dà la parola ai Consiglieri.

(Seguono:

- l'intervento dell'Assessore Ronco che presenta un emendamento;
- l'intervento del Consigliere Corda che richiede la verifica del numero legale; per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot,** accertata la mancanza del numero legale, mediante appello nominale, rinvia la discussione ad una prossima seduta e comunica la chiusura dei lavori del Consiglio.

* * * * * * *

ADUNANZA DEL 25 FEBBRAIO 2014 - VERBALE CCXXXIV

Il **Presidente del Consiglio** riapre la discussione sulla deliberazione "**Modifiche al** "**Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali", approvato con D.C.P. N. 208-343478/2007 del 10/07/2007." la cui discussione iniziata nelle sedute del 4 e 18 febbraio e dà la parola ai Consiglieri.**

(Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Papotti, Puglisi e Corda per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

~~~~~~~

Il **Presidente del Consiglio,** pone ai voti l'emendamento presentato dall'Assessore Ronco ed il cui testo è allegato sotto la lettera **B**):

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 38

Astenuti = 1 (Rabellino)

Votanti = 37

#### Favorevoli 37

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Borgarello - Cavaglià - Cerchio - Cermignani - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Gambetta - Giacometto - Giacotto - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Papotti - Pastore - Petrarulo - Pino - Pomponio - Puglisi - Romeo - Sammartano - Surra - Tolardo - Tomeo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

# L'emendamento risulta approvato.

~~~~~~~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti la deliberazione, comprensiva dell'emendamento testè approvato, il cui testo è allegato sotto la lettera **C**) ed il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali", approvato con D.C.P. N. 208-343478/2007 del 10/07/2007.

N. Protocollo: 51449/2013

Presenti = 38

Astenuti = 1 (Rabellino)

Votanti = 37

Favorevoli 37

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Borgarello - Cavaglià - Cerchio - Cermignani - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Gambetta - Giacometto - Giacotto - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Papotti - Pastore - Petrarulo - Pino - Pomponio - Puglisi - Romeo - Sammartano - Surra - Tolardo - Tomeo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale F.to B. Buscaino Il Vice Presidente del Consiglio F.to S. Bisacca

/ar



Proposta della Giunta Provinciale

All. 259 al punto e) dell'o.d.g.

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORAZIONE, DEPOSITO E TRASPORTO IN CONDOTTA DI OLI MINERALI", APPROVATO CON D.C.P. N. 208-343478/2007 DEL 10/07/2007.

N. Protocollo: 51449/2013

Il Presidente della Provincia, a nome della Giunta (seduta 24/12/2013), propone l'adozione del seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59", ha demandato alle Regioni la determinazione, in conformità al proprio ordinamento, delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre funzioni agli Enti Locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge n.59/1997, nonché a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- con la legge regionale 26 aprile 2000 n.44, successivamente modificata ed integrata con legge regionale 15 marzo 2001 n.5, la Regione Piemonte ha approvato disposizioni normative per l'attuazione del sopra richiamato decreto legislativo, provvedendo al riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti Locali e conferendo in particolare alla Provincia, tramite l'articolo 53, comma 1, lettera c), il rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazione di oli minerali previsti dall'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991 n.9, già di competenza delle Prefetture e del Ministero per le Attività Produttive;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.29-1864 del 28/12/2000 ha individuato la data di decorrenza delle funzioni trasferite, in attuazione della citata L.R. n.44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. 22/12/2000 relativo ai trasferimenti, dallo Stato alle Regioni, delle risorse finanziarie e di personale e, pertanto, nel 21/02/2001;
- dopo una fase in cui alcune competenze sono ritornate allo Stato in esito alla sentenza n.206/2001 della Corte Costituzionale, la legge 23 agosto 2004 n.239 (c.d. legge Marzano), "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" dispone al comma 2, lettera a), che "le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico

derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente", salvo che, per quanto riguarda gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, il comma 56 prevede che siano attività sottoposte a regimi autorizzativi:

- a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- d) la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- a tale proposito, il successivo comma 57 stabilisce che le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo, conferendo quindi piena attuazione al citato articolo 53 della L.R. n.44/2000 e s.m.i. a decorrere dal 28 settembre 2004, data di entrata in vigore della legge;
- il decreto legislativo 22 febbraio 2006 n.128 "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n.239" definisce inoltre, all'articolo 2, comma 1, lettera b), quale "ente competente" al rilascio delle autorizzazioni, "la regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni [...] concernenti le attività di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n.239";
- con riferimento alle norme sopra richiamate, con propria deliberazione n. 343478/2007 del 10 luglio 2007, il Consiglio Provinciale ha approvato il Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali;

Considerato che:

sono intervenute alcune modifiche all'impianto normativo descritto in premessa; in particolare:

- con legge regionale 30 settembre 2008 n.28, "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie", la Regione Piemonte ha, tra l'altro, apportato alcune modifiche all'articolo 53, comma 1, lettera c) della L.R. n.44/2000, aggiornando e precisando le competenze conferite alle Province in materia di deposito e lavorazione di oli minerali, sulla base di quanto stabilito a livello statale dalla Legge n.239/2004 e dal D.Lgs n.128/2006 citati in premessa;
 - con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010 n.19-433, la Regione Piemonte ha individuato "nella data del 1° gennaio 2011 la decorrenza dell'effettivo esercizio, da parte delle Province, delle funzioni aggiuntive ad esse conferite dall'art.53 comma 1 lett. c) della L.R. n.44 del 26 aprile 2000, modificata dall'art.19 della L.R. n.28/2008, concernenti il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art.20, comma 3 del D.Lgs n.128/2006 e riguardanti la commercializzazione da parte degli operatori terzi di GPL in bombole e piccoli serbatoi";
- il decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012 n.35, ha riportato allo Stato la competenza autorizzativa relativa ad alcuni impianti, definendo all'articolo 57, comma 1, "quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004 n.239:
 - a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n.239";

il successivo comma 2 del medesimo articolo 57 precisa che "[...] per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004 n.239 sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate";

Dato atto che:

alla luce di quanto sopra il Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.343478/2007 del 10 luglio 2007, disciplina i procedimenti relativi ad alcune fattispecie che non sono più di competenza provinciale, in quanto definite "infrastrutture e insediamenti strategici" dal D.L. n.5/2012, convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012;

Ritenuto pertanto necessario:

modificare il Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.343478/2007 del 10 luglio 2007, tenendo conto del quadro modificato delle competenze conferite alla Provincia in tale materia, pertanto alle sole fattispecie del "deposito" di oli minerali, dell'"impianto di GPL" e della distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi;

Ritenuto inoltre opportuno:

apportare ulteriori modifiche a tale Regolamento, al fine di semplificare l'azione amministrativa e di controllo della Provincia, con particolare riferimento alle norme concernenti il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art.20, comma 3 del D.Lgs n. 128/2006, riguardanti la commercializzazione da parte degli operatori terzi di GPL in bombole e piccoli serbatoi;

Visti l'art.117, comma 6, della Costituzione, che attribuisce alle Province potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, e l'art.4, comma 4, della Legge 5 giugno 2003 n.131, "Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3", di attuazione della potestà regolamentare dell'ente locale;

Visti altresì, gli articoli 7 e 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in tema di potestà regolamentare in capo alla Provincia per l'esercizio delle proprie funzioni, compresa la possibilità di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni regolamentari;

Atteso che la competenza per l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. l) del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

Sentita la IIa Commissione Consiliare in data 23 gennaio 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1. di integrare e modificare, per le motivazioni illustrate in premessa, il "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali", approvato con propria deliberazione n.343478/2007 del 10 luglio 2007, come risulta nel dettaglio dal testo raffrontato allegato alla presente sub A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di approvare il testo coordinato di cui all'Allegato B) con le modifiche ed integrazioni apportate in relazione a quanto stabilito al punto 1.

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORAZIONE, DEPOSITO E TRASPORTO IN CONDOTTA DI OLI MINERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1. II Regolamento disciplina presente l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, in relazione a quanto previsto dall'art.1, commi 55-57, Legge del 23 agosto 2004, n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", e dall'art.53, comma 1, lett. c), Legge Regionale del 26 aprile 2000, n.44, recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", nonché in materia di installazione di impianti distribuzione di gas di petrolio liquefatti, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 22 febbraio 2006 n.128, recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n.239", secondo i principi di economicità, efficacia, trasparenza e semplificazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.
- 2. Le disposizioni regolamentari si applicano agli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, agli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti e agli oleodotti compresi per la loro maggior tratta o superficie nel territorio provinciale.

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORAZIONE, DEPOSITO E TRASPORTO IN CONDOTTA DI OLI MINERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

- Regolamento disciplina presente l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, in relazione a quanto previsto dall'art.1, commi 55-57, Legge del 23 agosto 2004, n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", e dall'art.53, comma 1, lett. c), Legge Regionale del 26 aprile 2000, n.44 e s.m.i., recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", nonché in materia di installazione di impianti e distribuzione di gas di petrolio liquefatti, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 22 febbraio 2006, n.128 recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n.239", secondo i principi di economicità, efficacia, trasparenza e semplificazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.
- 2. Le disposizioni regolamentari si applicano agli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio e, all'interno di essi, ai depositi di oli minerali, nonché agli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti e agli oleodotti compresi per la loro maggior tratta o superficie nel territorio provinciale.

Art.2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, e in conformità alla normativa vigente, si intende per:
 - a. "impianto di GPL": omissis;
 - b. "stabilimento": omissis;
 - c. "Provincia": omissis;
 - d. "titolare": la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento, l'impianto di GPL o l'oleodotto e che è destinataria degli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di oli minerali e di vendita di GPL, nel rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti autorizzativi; ove tale figura non coincida con il proprietario degli impianti, il conduttore dei risponde integralmente medesimi direttamente alla Provincia di ogni onere e adempimento spettanti al titolare rilevando, ai fini delle responsabilità a questi leggi attribuite dalle e dalle presenti disposizioni, eventuali diverse pattuizioni contratte con il proprietario in ordine allo stato degli impianti ed al loro esercizio;
 - e. "attività di categoria A": la lavorazione, il trasporto, lo stoccaggio di oli minerali finalizzati alla commercializzazione diretta, alla produzione e all'immissione nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, alla produzione e all'immissione in reti di teleriscaldamento di energia termica e ad ogni altra attività che assuma rilevanza di interesse pubblico in ordine all'ampiezza del bacino di utenza servito, alla disponibilità di servizi analoghi o ai ridotti tempi di attivabilità di servizi surrogatori nel bacino di riferimento;
 - f. "attività di categoria B": il deposito e l'impiego di oli minerali a fini tecnologici, o quale materia prima all'interno di cicli produttivi, per la produzione di energia o per il riscaldamento di ambienti civili e industriali per usi privati nonché qualunque altro impiego finale di oli minerali che non assuma rilevanza di interesse pubblico ai sensi del precedente punto;

Art.2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, e in conformità alla normativa vigente, si intende per:
 - a. "impianto di GPL": omissis;
 - b. "stabilimento": omissis;
 - b.1 "deposito": l'insieme delle strutture e degli impianti, all'interno dello stabilimento, destinati allo stoccaggio di oli minerali;
 - c. "Provincia": omissis;
 - d. "titolare": la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento, il deposito, l'impianto di GPL o l'oleodotto e che è destinataria degli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di oli minerali e di vendita di GPL, nel rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti autorizzativi; ove tale figura non coincida con il proprietario degli impianti, il conduttore dei medesimi risponde integralmente direttamente alla Provincia di ogni onere e adempimento spettanti al titolare rilevando, ai fini delle responsabilità a questi dalle leggi e dalle presenti disposizioni, eventuali diverse pattuizioni contratte con il proprietario in ordine allo stato degli impianti ed al loro esercizio;
 - e. "attività di categoria A": la lavorazione, il trasporto, lo stoccaggio il deposito di oli minerali o l'impianto di GPL finalizzati alla distribuzione o alla commercializzazione diretta, alla produzione e all'immissione nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, alla produzione e all'immissione in reti di teleriscaldamento di energia termica e ad ogni altra attività che assuma rilevanza di interesse pubblico in ordine all'ampiezza del bacino di utenza servito, alla disponibilità di servizi analoghi o ai ridotti tempi di attivabilità di servizi surrogatori nel bacino di riferimento; è altresì "attività di categoria A" la distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, di cui al successivo Art. 10. Sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;
 - f. "attività di categoria B": il deposito e l'impiego di oli minerali o GPL a fini tecnologici, o quale materia prima all'interno di cicli produttivi, per la produzione di energia o per il riscaldamento di ambienti civili e industriali per usi privati nonché qualunque altro impiego finale di oli minerali che non assuma rilevanza di interesse pubblico ai sensi del precedente punto; sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;
 - g. "infrastrutture e insediamenti strategici":

le infrastrutture e gli insediamenti individuati all'art.57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012, e di seguito elencati:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004 n.239.

Ai sensi dell'art.57, comma 2, del medesimo decreto legge, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici elencati alla presente lett. g), le autorizzazioni previste dall'art.1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004 n.239 sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei depositi, d'intesa con le Regioni interessate.

2. omissis.

2. omissis.

Art.3 - Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni

- 1. omissis.
- 2. L'esercizio delle funzioni provinciali in materia di procedimenti amministrativi relativi alla lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, quanto esclusivamente alle attività di categoria B, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione, *ex* art. 30, comma 4, D.Lgs n. 267/2000. La convenzione stabilisce, secondo le indicazioni dettate dall'organo consiliare nella convenzione-quadro di cui al comma 5, le eventuali risorse da riconoscere al Comune.
- 3. omissis.
- 4. omissis.
- 5. omissis.
- 6. omissis.
- 7. omissis.

- Art.3 Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni
- 1. omissis.
- 2. L'esercizio delle funzioni provinciali in materia di procedimenti amministrativi relativi alla lavorazione, deposito e trasporto in condotta al deposito di oli minerali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, quanto esclusivamente alle attività di categoria B, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione, ex art. 30, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.. La convenzione stabilisce, secondo le indicazioni dettate dall'organo consiliare nella convenzione-quadro di cui al comma 5, le eventuali risorse da riconoscere al Comune.
- 3. omissis.
- 4. omissis.
- 5. omissis.
- 6. omissis.
- 7. omissis.

- Art.4 Procedimenti a provvedimento espresso e comunicazioni
- 1. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.6, le attività di categoria A così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti aventi capacità geometrica di deposito maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale e maggiore di 10mc per i depositi esclusivamente commerciali;
 - b. l'installazione e l'esercizio degli impianti di GPL, i depositi di GPL in bombole, nonché i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc;
 - c. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
 - d. la variazione, in aumento, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
 - e. l'installazione e l'esercizio di oleodotti.
- 2. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.7, le attività di categoria B così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti aventi capacità geometrica di deposito maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale;
 - b. l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc;
- 3. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.8, le attività di categoria A così individuate:
 - a. la dismissione degli stabilimenti;
 - b. la variazione, in diminuzione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
- 4. Fermi gli obblighi in materia fiscale, urbanistica e di prevenzione incendi, sono oggetto di comunicazione alla Provincia, secondo le regole descritte all'art.9:
 - a. la dismissione degli stabilimenti di categoria B;
 - b. la variazione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio

- Art.4 Procedimenti a provvedimento espresso e comunicazioni
- 1. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.6, le attività di categoria A così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti depositi aventi capacità geometrica di deposito stoccaggio maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale e maggiore di 10mc per i depositi esclusivamente commerciali;
 - b. l'installazione e l'esercizio degli impianti di GPL, i depositi di GPL in bombole, nonché i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc;
 - c. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
 - d. la variazione, in aumento, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
 - e. l'installazione e l'esercizio di oleodotti.
- 2. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.7, le attività di categoria B così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti depositi aventi capacità geometrica di deposito maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale;
 - b. l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc;
- 3. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.8, le attività di categoria A così individuate:
 - a. la dismissione degli stabilimenti de depositi;
 - b. la variazione, in diminuzione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
- 4. Fermi gli obblighi in materia fiscale, urbanistica e di prevenzione incendi, nonché la competenza statale sulle infrastrutture e insediamenti strategici, sono oggetto di comunicazione alla Provincia, secondo le regole descritte all'art.9:
 - a. la dismissione degli stabilimenti dei depositi di categoria B;

di oli minerali, negli stabilimenti di categoria B.

- c. la variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali:
- d. la variazione di destinazione d'uso dei serbatoi;
- e. le altre modificazioni che interessino la costituzione del deposito, la distribuzione e la movimentazione degli oli minerali, le caratteristiche chimiche e fisiche degli oli depositati e la relativa classificazione ai sensi della normativa sull'etichettatura delle sostanze pericolose o della normativa in materia fiscale;
- f. le modificazioni nella struttura o nel tracciato di condotte per il trasporto di oli minerali.

- b. la variazione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, negli stabilimenti nei depositi di categoria B.
- c. la variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- d. la variazione di destinazione d'uso dei serbatoi:
- e. le altre modificazioni che interessino la costituzione del deposito, la distribuzione e la movimentazione degli oli minerali, le caratteristiche chimiche e fisiche degli oli depositati e la relativa classificazione ai sensi della normativa sull'etichettatura delle sostanze pericolose o della normativa in materia fiscale;
- f. le modificazioni nella struttura o nel tracciato di condotte per il trasporto di oli minerali.

Art.6 - Regole del procedimento per le attività di categoria A

- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. omissis.
- 4. omissis.
- 5. omissis.
- 6. omissis.
- 7. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 5 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 2 sia negativo, anche a seguito di silenzio rifiuto ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.R. del 12 gennaio 1998, n.37 il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.

Art.6 - Regole del procedimento per le attività di categoria A

- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. omissis.
- 4. omissis.
- 5. omissis.
- 6. omissis.
- 7. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 5 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 2 sia negativo, anche a seguito di silenzio rifiuto ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.R. del 12 gennaio 1998, n.37 della valutazione di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.

- Art.8 Regole speciali del procedimento per dismissione o riduzione degli stabilimenti e silenzio assenso
- 1. La Provincia, fermi i requisiti richiesti in base alla normativa vigente in materia di lavorazione e deposito di oli minerali, accertato che il progetto presentato preveda l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dallo stabilimento, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi, procede entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatta salva la sospensione di cui al comma 2. Decorso tale termine senza che la Provincia abbia comunicato il diniego alla dismissione o alla riduzione il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può procedere all'intervento.
- 2. omissis.

- Art.8 Regole speciali del procedimento per dismissione o riduzione degli stabilimenti dei depositi e silenzio assenso
- 1. La Provincia, fermi i requisiti richiesti in base alla normativa vigente in materia di lavorazione e deposito di oli minerali, accertato che il progetto presentato preveda l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dallo stabilimento dal deposito, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi, procede entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatta salva la sospensione di cui al comma 2. Decorso tale termine senza che la Provincia abbia comunicato il diniego alla dismissione o alla riduzione il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può procedere all'intervento.
- 2. omissis.

Art.10 - Distribuzione di GPL attraverso bombole e attraverso serbatoi

- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le aziende distributrici trasmettono alla Provincia l'elenco degli operatori di cui al comma 2 e, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il permanere del rapporto contrattuale.
- 4. Ai fini delle attività di controllo spettanti alla Provincia quale "ente competente" ai sensi del D.Lgs n.128/2006, le aziende distributrici comunicano altresì alla Provincia gli estremi, le garanzie e i massimali della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità civile, nello stesso termine di novanta giorni di cui al comma 3 e entro trenta giorni da ciascun aggiornamento della medesima nonché, entro il 28 febbraio di ogni anno, la consistenza numerica del proprio parco recipienti.

Art.10 - Distribuzione di GPL attraverso bombole e attraverso serbatoi

- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. eliminato.

4. eliminato.

4 . 4 4	~ .	4	4.
Art II -	. (`Onnessione	con altri	procedimenti
1111.11	Comicosion	o com anum	procediment

- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. omissis.
- 4. omissis.

Art.11 - Connessione con altri procedimenti

- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. omissis.
- 4. omissis.
- 5. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, comma 1, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, con oggetto "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35.", il procedimento è concluso subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) entro quindici giorni dal medesimo.

Art.12 - Collaudo ed efficacia dei provvedimenti autorizzativi

- 1. omissis.
- 2. Nel caso di opere definite strategiche in base a specifiche previsioni normative vigenti, il collaudo è condotto secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'autorizzazione.

Art.12 - Collaudo ed efficacia dei provvedimenti autorizzativi

- 1. omissis.
- 2. Nel caso di opere definite strategiche in base a specifiche previsioni normative vigenti, **fatta salva la competenza statale sulle infrastrutture e insediamenti strategici di cui all'Art.2, comma 1, lettera g.,** il collaudo è condotto secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'autorizzazione.

- Art.13 Durata e contenuto dei provvedimenti autorizzativi
- 1. L'autorizzazione riguarda il complesso di impianti, apparecchiature e serbatoi presenti nello stabilimento, nell'impianto di GPL o nel deposito e ha durata illimitata.
- 2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti o delle modificazioni e indica, altresì, il termine per la messa in esercizio dei medesimi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia comunicato la messa in esercizio, l'autorizzazione si considera decaduta.
- Art.13 Durata e contenuto dei provvedimenti autorizzativi
- 1. L'autorizzazione riguarda il complesso di impianti, apparecchiature e dei serbatoi ed altri sistemi di contenimento e stoccaggio di oli minerali presenti nello stabilimento, nell'impianto di GPL o nel deposito e ha durata illimitata.
- 2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti o delle modificazioni e indica, altresì a tale fine, il termine per la messa in esercizio dei medesimi entro il quale dare inizio all'attività, nonché documentazione tecnica ed amministrativa da presentare prima dell'avvio della stessa: decorso tale termine senza che il titolare abbia comunicato la messa in esercizio dei nuovi impianti o delle modifiche, l'autorizzazione si considera decaduta. Al fine di garantire il monitoraggio ed il controllo dell'attività, anche per gli aspetti di congruenza con lo stato dell'arte tecnico e normativo, l'autorizzazione indica altresì una periodicità aggiornamento di della documentazione tecnica ed amministrativa presentata per l'esercizio degli impianti.
- 3. omissis.

3. omissis.

Art.15 - Attività di autotutela

- 1. omissis.
- 2. Qualora il titolare non adempia nel termine di cui al primo comma, la Provincia provvede, previo preavviso di trenta giorni, alla sospensione del provvedimento sino alla rimozione delle carenze evidenziate. Al permanere delle condizioni di inottemperanza a seguito del provvedimento di sospensione, la Provincia dispone la revoca del provvedimento autorizzativo.

Art.15 - Attività di autotutela

- 1. omissis.
- 2. Qualora il titolare non adempia nel termine di cui al primo comma, la Provincia provvede, previo preavviso di trenta giorni (fatti salvi i casi di comprovata urgenza), alla sospensione del provvedimento sino alla rimozione delle carenze evidenziate. Al permanere delle condizioni di inottemperanza a seguito del provvedimento di sospensione, la Provincia dispone la revoca del provvedimento autorizzativo.

Art.17 - Comunicazione e diffusione dei dati

- 1. Nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Provincia di Torino", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.490394/2005 del 18/04/2006, nonché della normativa in materia di tutela di brevetti e di segreto industriale, al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti autorizzati alla lavorazione e allo stoccaggio di oli minerali, che svolgano funzioni di pubblico servizio in conformità alla normativa vigente, la Provincia ha facoltà di comunicare o diffondere, anche tramite Internet, i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione ed alla titolarità delle attività svolte, desunti dai procedimenti di cui al presente regolamento, anche mediante pubblicazione su Internet, riviste, opuscoli o stampa.
- 2. omissis.

Art.17 - Comunicazione e diffusione dei dati

- 1. Nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Provincia di Torino", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.490394/2005 del 18/04/2006, nonché della normativa in materia di tutela di brevetti e di segreto industriale, al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti autorizzati alla lavorazione e allo stoccaggio di oli minerali, che svolgano funzioni di pubblico servizio in conformità alla normativa vigente, la Provincia ha facoltà di comunicare o diffondere, anche tramite Internet, i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione ed alla titolarità delle attività svolte, desunti dai procedimenti di cui al presente regolamento, anche mediante pubblicazione su Internet, riviste, opuscoli o stampa.
- 2. omissis.

Art.18 - Disposizioni transitorie

- 1. Sono sottoposti a nuova autorizzazione, secondo i rispettivi procedimenti, gli stabilimenti, gli impianti di GPL, o parti di questi, che alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n.239, non risultano in possesso di concessione o di autorizzazione secondo le previgenti disposizioni e per i quali non sia stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione da parte della Provincia.
- 2. I titolari degli stabilimenti o degli impianti di GPL che svolgono attività rientrante nella categoria A, i quali alla data di cui al primo comma risultino in possesso di concessione e di autorizzazione provvisoria all'esercizio, ai sensi della previgente normativa, anche per alcune parti o impianti, trasmettono la documentazione di collaudo di cui all'articolo 11 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Provincia. È facoltà della Provincia, a norma dell'art.13, comma 2, modificare o integrare la concessione alla luce degli elementi acquisiti con la predetta documentazione.
- 3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs n.128/2006, risultino in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.2 della Legge 2 febbraio 1973, n.7, recante "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole" e s.m.i., comunicano alla Provincia, entro il 29 marzo 2009, il conseguimento dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006 e, entro il 1 aprile 2007, dei requisiti minimi comunque stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, del decreto medesimo.

Art.18 - Disposizioni transitorie eliminato

- 1. Sono sottoposti a nuova autorizzazione, secondo i rispettivi procedimenti, gli stabilimenti, gli impianti di GPL, o parti di questi, che alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n.239, non risultano in possesso di concessione o di autorizzazione secondo le previgenti disposizioni e per i quali non sia stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione da parte della Provincia.
- 2. I titolari degli stabilimenti o degli impianti di GPL che svolgono attività rientrante nella categoria A, i quali alla data di cui al primo comma risultino in possesso di concessione e di autorizzazione provvisoria all'esercizio, ai sensi della previgente normativa, anche per alcune parti o impianti, trasmettono la documentazione di collaudo di cui all'articolo 11 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Provincia. È facoltà della Provincia, a norma dell'art.13, comma 2, modificare o integrare la concessione alla luce degli elementi acquisiti con la predetta documentazione.
- 3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs n.128/2006, risultino in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.2 della Legge 2 febbraio 1973, n.7, recante "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole" e s.m.i., comunicano alla Provincia, entro il 29 marzo 2009, il conseguimento dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006 e, entro il 1 aprile 2007, dei requisiti minimi comunque stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, del decreto medesimo.

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA OLI MINERALI

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'art.117, comma 6, della Costituzione, secondo il quale le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'art.4, comma 4, della Legge 5 giugno 2003 n.131 ("Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3"), che, conformemente a quanto previsto dagli artt.114, 117, comma 6, e 118 Cost., riserva alla potestà regolamentare della Provincia la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze;

Visti gli artt.7 e 7bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in tema di potestà regolamentare in capo alla Provincia per l'esercizio delle funzioni;

Visto il Decreto Legislativo del 13 marzo 1998 n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59";

Vista, altresì, la Legge del 23 agosto 2004, n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", che attribuisce alla Provincia funzioni in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali;

Visto, inoltre, il Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n.128, "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n.239";

Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012 n.35;

Vista la Legge Regionale del 26 aprile 2000 n.44 e s.m.i. (in particolare le modifiche apportate con L.R. n.28/2008 art.19), "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", così come integrata dalla Legge Regionale del 15 marzo 2001, n.5;

Visto l'art.3, comma 3, dello Statuto provinciale, in base a cui la Provincia adotta, quali criteri di realizzazione delle proprie finalità e di organizzazione della propria azione, la trasparenza e la semplificazione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, anche al fine di semplificare e rendere maggiormente trasparente l'azione amministrativa;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. 1), del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio provinciale la competenza per l'emanazione dei regolamenti provinciali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della struttura interessata ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147-bis, comma 1, D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

Su proposta della Giunta provinciale;

Emana il seguente Regolamento:

Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, in relazione a quanto previsto dall'art.1, commi 55-57, Legge del 23 agosto 2004 n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", e dall'art.53, comma 1, lett. c), Legge Regionale del 26 aprile 2000 n.44 e s.m.i., recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n.59"(¹), nonché in materia di installazione di impianti e di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 22 febbraio 2006 n.128, recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004 n.239", secondo i principi di economicità, efficacia, trasparenza e semplificazione di cui alla Legge 7 agosto 1990 n.241, e s.m.i.
- 2. Le disposizioni regolamentari si applicano agli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio e, all'interno di essi, ai depositi di oli minerali, nonché agli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti.

Art. 2. - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, e in conformità alla normativa vigente, si intende per:
 - a. "*impianto di GPL*": l'impianto di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti così come definito dall'articolo 2 del D.Lgs n.128/2006;
 - b. "stabilimento": lo stabilimento di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali di cui all'art. 1, comma 56, della Legge n.239/2004;
 - b.1 "deposito": l'insieme delle strutture e degli impianti, all'interno dello stabilimento, destinati allo stoccaggio di oli minerali;
 - c. "Provincia": la Struttura della Provincia di Torino competente alla conduzione del procedimento e al rilascio del relativo provvedimento amministrativo;
 - d. "titolare": la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento, il deposito, l'impianto di GPL o l'oleodotto e che è destinataria degli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di oli minerali e di vendita di GPL, nel rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti autorizzativi; ove tale figura non coincida con il proprietario degli impianti, il conduttore dei medesimi risponde integralmente e direttamente alla Provincia di ogni onere e adempimento spettanti al titolare non rilevando, ai fini delle responsabilità a

⁽¹) In particolare, ai sensi del comma 57 citato, "le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo"; per effetto, poi, dell'art.53, comma 1, lett. c), della L.R. n.44/2000, come modificato dall'Art.19 della L.R. n.28/2008, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative al "rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di quelli relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n.239)".

questi attribuite dalle leggi e dalle presenti disposizioni, eventuali diverse pattuizioni contratte con il proprietario in ordine allo stato degli impianti ed al loro esercizio;

- e. "attività di categoria A": il deposito di oli minerali o l'impianto di GPL finalizzati alla distribuzione o alla commercializzazione diretta, alla produzione e all'immissione nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, alla produzione e all'immissione in reti di teleriscaldamento di energia termica e ad ogni altra attività che assuma rilevanza di interesse pubblico in ordine all'ampiezza del bacino di utenza servito, alla disponibilità di servizi analoghi o ai ridotti tempi di attivabilità di servizi surrogatori nel bacino di riferimento; è altresì "attività di categoria A" la distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, di cui al successivo Art.10. Sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;
- f. "attività di categoria B": il deposito e l'impiego di oli minerali o GPL a fini tecnologici, o quale materia prima all'interno di cicli produttivi, per la produzione di energia o per il riscaldamento di ambienti civili e industriali per usi privati nonché qualunque altro impiego finale di oli minerali che non assuma rilevanza di interesse pubblico ai sensi del precedente punto; sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;
- g. "infrastrutture e insediamenti strategici": le infrastrutture e gli insediamenti individuati all'art.57, comma 1 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012, e di seguito elencati:
 - a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
 - b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
 - c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
 - d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
 - e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004 n.239. Ai sensi dell'art.57, comma 2, del medesimo decreto legge, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici elencati alla presente lettera g), le autorizzazioni previste dall'art.1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004 n.239 sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei depositi, d'intesa con le Regioni interessate.
- 2. Per la nozione di "oli minerali" e di quant'altro non specificato al primo comma, si rinvia alle definizioni contenute nelle norme statali e regionali vigenti.
- Art. 3. Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni
- 1. La Provincia svolge, anche in forma decentrata, le funzioni di cui al presente Regolamento per favorire e semplificare il rapporto con i cittadini.
- 2. L'esercizio delle funzioni provinciali in materia di procedimenti amministrativi relativi al deposito di oli minerali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, quanto esclusivamente alle attività di categoria B, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione, *ex* art. 30, comma 4, D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.. La convenzione stabilisce, secondo le indicazioni dettate dall'organo consiliare nella convenzione-quadro di cui al comma 5, le eventuali risorse da riconoscere al Comune.
- 3. Le convenzioni disciplinano le competenze delegate ai Comuni in ragione del tipo di adesione concordata, dei benefici ricavabili dai cittadini e della rispondenza a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
- 4. In particolare, le convenzioni prevedono, a carico dei Comuni, il rispetto della normativa statale e regionale vigente, compresi eventuali atti di indirizzo emanati dalla Regione.
- 5. Il Consiglio Provinciale approva le convenzioni quadro per fasce di Comuni in relazione alla quantità e alla qualità delle funzioni delegate. Sulla base delle convenzioni quadro, la Giunta Provinciale approva le singole convenzioni, che hanno durata triennale, tacitamente rinnovabile, salvo motivata disdetta delle parti stipulanti, comunicata con un preavviso stabilito nella medesima convenzione. Nel caso di mancato rinnovo della

convenzione, il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza, trasmette alla Provincia tutti i dati raccolti relativamente alle attività svolte in regime di convenzione.

- 6. Per la definizione di eventuali controversie, una commissione paritetica è nominata in accordo tra le parti.
- 7. La Provincia mantiene competenza esclusiva in relazione alle attività di categoria A.

Art. 4. - Procedimenti a provvedimento espresso e comunicazioni

- 1. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art. 6, le attività di categoria A così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di stoccaggio maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale e maggiore di 10mc per i depositi esclusivamente commerciali;
 - b. l'installazione e l'esercizio degli impianti di GPL, i depositi di GPL in bombole(²), nonché i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, aventi capacità complessiva superiore a 26mc(³);
 - c. la variazione, in aumento, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- 2. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art. 7, le attività di categoria B così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di deposito maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale;
 - b. l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc(⁴);
- 3. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art. 8, le attività di categoria A così individuate:
 - a. la dismissione dei depositi;
 - b. la variazione, in diminuzione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
- 4. Fermi gli obblighi in materia fiscale, urbanistica e di prevenzione incendi, nonché la competenza statale sulle infrastrutture e insediamenti strategici, sono oggetto di comunicazione alla Provincia, secondo le regole descritte all'art.9:
 - a. la dismissione dei depositi di categoria B;
 - b. la variazione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, nei depositi di categoria B.
 - c. la variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
 - d. la variazione di destinazione d'uso dei serbatoi;
 - e. le altre modificazioni che interessino la costituzione del deposito, la distribuzione e la movimentazione degli oli minerali, le caratteristiche chimiche e fisiche degli oli depositati e la relativa classificazione ai sensi della normativa sull'etichettatura delle sostanze pericolose o della normativa in materia fiscale;

⁽²) Quanto alla materia degli impianti GPL e dei depositi GPL in bombole, ai sensi dell'art.4, e dell'art.6, comma 4, D.Lgs. n.128/2006, i medesimi possono essere oggetto di autorizzazione solo se possiedono, rispettivamente, capacità non inferiore a 100mc in serbatoi fissi, e capacità di accumulo superiore a kg.1000 di prodotto.

⁽³⁾ Per tale esenzione, cfr. art.6, comma 1, D.Lgs n.128/2006.

⁽⁴⁾ Per tale esenzione, cfr. art.6, comma 1, D.Lgs n.128/2006.

Art. 5. - Proposizione dell'istanza

- 1. Il titolare presenta alla Provincia l'istanza di autorizzazione corredata della documentazione definita attraverso il provvedimento di cui al comma 2. Nell'istanza, contenente i requisiti di cui all'art.3, comma 2, del D.Lgs n.128/2006(5), il titolare attesta:
 - a. di aver presentato domanda di esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa di prevenzione incendi;
 - b. di aver presentato istanza per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, eventualmente previsti dalla normativa vigente;
- 2. Il Dirigente della Struttura competente, tenuto conto dei necessari raccordi tra le altre diverse competenze che intervengono sulla materia, provvede con propria determinazione a definire il contenuto dei documenti che devono essere prodotti unitamente all'istanza quale parte integrante della medesima. Con il medesimo provvedimento è altresì adottata la modulistica relativa ai diversi procedimenti, alla quale viene data ampia diffusione anche attraverso la pubblicazione sul Sito Internet della Provincia.
- 3. Fermi restando i contenuti previsti per legge in materia di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e in materia di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, nonché le dichiarazioni relative alle caratteristiche del servizio erogato e alla coerenza con il quadro programmatico energetico, la documentazione di cui al comma 1 garantisce un adeguato livello di rappresentazione degli elementi territoriali ed ambientali presenti nell'area dell'impianto di lavorazione o di stoccaggio, nonché delle misure individuate al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone.
- 4. Nel caso di dismissione degli impianti o di parti di essi, connessi ad attività di categoria A, la documentazione di cui al comma 1 deve inoltre riportare la valutazione dell'impatto eventualmente risentito dall'utenza e delle azioni necessarie a garantire la resa in pristino delle aree.

Art. 6. - Regole del procedimento per le attività di categoria A

- 1. La Provincia, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 5, comunica l'avvio del procedimento, oltre che all'interessato, all'Ufficio Tecnico di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune e, limitatamente al caso dei depositi ad uso commerciale, alla Camera di Commercio, trasmettendo copia dell'istanza.
- 2. In particolare la Provincia acquisisce la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco circa la conformità del progetto alla normativa antincendio, quale condizione essenziale ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo.
- 3. La Provincia acquisisce dal Comune l'attestazione circa la conformità urbanistica del progetto presentato, dall'Ufficio Tecnico di Finanza indicazioni in ordine agli elementi fiscali inerenti la qualità e la quantità delle sostanze depositate nonché, dalla Camera di Commercio e limitatamente al caso dei depositi ad uso commerciale, le valutazioni in ordine agli aspetti di competenza.
- 4. Nel caso di mancato ricevimento entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento ai sensi del primo comma delle attestazioni e delle valutazioni di cui al comma precedente, la Provincia indice una conferenza dei servizi ai

⁽⁵⁾ V. nota n. (2). Ai sensi dell'art.3 citato, le domande di autorizzazione contengono, in particolare: *a*) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile; *b*) l'ubicazione delle opere ed il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale si intendono realizzare le opere stesse; *c*) la capacità di ciascun serbatoio nonché la capacità totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare; *d*) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito. È cura della Struttura provinciale competente provvedere ad adottare la modulistica necessaria contenente il rinvio ai requisiti richiesti per legge, secondo quanto previsto nel comma 2.

sensi dell'art.14, secondo comma, della Legge n.241/1990. La conferenza di servizi è altresì indetta qualora il progetto presentato con l'istanza evidenzi elementi di pressione ambientali e territoriali particolarmente rilevanti.

- 5. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di sessanta giorni.
- 6. La Provincia, ove risulti necessario, si avvale del supporto delle altre Strutture provinciali eventualmente coinvolte a vario titolo nel procedimento.
- 7. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 5 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 2 sia negativo, a seguito della valutazione di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151(⁶), il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.

Art. 7. - Regole del procedimento per le attività di categoria B e silenzio assenso

1. La Provincia, verificata la rispondenza del progetto al quadro programmatico energetico e ambientale, conclude il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che la Provincia abbia comunicato il diniego alla realizzazione dell'intervento, fermo quanto previsto dall'articolo 12 in ordine all'autorizzazione all'esercizio dell'attività e fatto salvo ogni altro provvedimento di prevenzione incendi, fiscale, edilizio e sanitario il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può dare luogo alla costruzione degli impianti.

Art. 8. - Regole speciali del procedimento per dismissione o riduzione dei depositi e silenzio assenso

- 1. La Provincia, fermi i requisiti richiesti in base alla normativa vigente in materia di lavorazione e deposito di oli minerali, accertato che il progetto presentato preveda l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dal deposito, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi, procede entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatta salva la sospensione di cui al comma 2. Decorso tale termine senza che la Provincia abbia comunicato il diniego alla dismissione o alla riduzione il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può procedere all'intervento.
- 2. Qualora la cessazione dell'attività comporti gravi disequilibri nell'erogazione del servizio, la Provincia autorizza la dismissione secondo un programma che garantisca la continuità del medesimo per il tempo necessario a favorire l'instaurarsi di meccanismi di compensazione.

Art. 9. - Comunicazione e dichiarazione di inizio attività

- 1. La comunicazione di cui all'art.4, comma 4 è accompagnata da una relazione recante elaborati grafici, planimetrici e costruttivi, con distinta evidenziazione dello stato di fatto, delle opere realizzate e di quelle demolite o altrimenti eliminate, le misure previste al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone e attestante la conformità dell'intervento con la normativa urbanistica, fiscale e di prevenzione incendi nonché, nei casi di dismissione o di variazione, l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dall'intervento, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi.
- 2. Nei casi di dismissione o di variazione, previsti all'art.4, comma 4, lettere a) e b), la comunicazione costituisce dichiarazione ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/1990 e la relazione di cui al comma 1 è predisposta

⁽⁶⁾ Si tratta del "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122", il quale, alla disposizione citata, afferma: "Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa".

e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad Ordine competente. Il titolare può dare avvio all'attività decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Provincia.

Art. 10. - Distribuzione di GPL attraverso bombole e attraverso serbatoi

- 1. Ai fini dell'applicazione degli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006, i soggetti interessati comunicano alla Provincia, quale Ente competente al rilascio delle autorizzazioni, il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alle disposizioni richiamate.
- 2. Sono soggetti a provvedimento espresso attraverso il rilascio di autorizzazione gli operatori(⁷) che effettuano la rivendita di GPL per conto delle aziende distributrici; la domanda è corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice, che dimostra l'appartenenza del richiedente all'organizzazione commerciale dell'azienda stessa.

Art. 11. - Connessione con altri procedimenti

- 1. Nei casi in cui il cui progetto relativo agli interventi previsti nell'articolo 4, comma 1, sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale o alla fase di verifica ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n.40, recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", il procedimento è concluso subordinatamente al giudizio positivo di compatibilità o all'esclusione dalla fase di verifica entro quindici giorni dai relativi provvedimenti.
- 2. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti nell'art.4, comma 1, riguardi opere o interventi che richiedano il rilascio del nulla osta di fattibilità di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n.334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i., il procedimento è concluso subordinatamente al rilascio del nulla osta entro quindici giorni dal medesimo.
- 3. Ove il progetto relativo agli interventi previsti nell'art.4, comma 1, riguardi la rigenerazione di oli usati, il provvedimento è rilasciato nell'ambito del procedimento previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.
- 4. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, comma 1, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al D.Lgs 18 febbraio 2005, n.59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", il procedimento è concluso subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro quindici giorni dal medesimo.
- 5. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, comma 1, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, con oggetto "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35.", il procedimento è concluso subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) entro quindici giorni dal medesimo.

Art. 12. - Collaudo ed efficacia dei provvedimenti autorizzativi

1. L'efficacia dei provvedimenti autorizzativi, ai fini dell'esercizio dell'attività, è condizionata dall'esito positivo del collaudo dell'opera eseguito, a carico del titolare, da un tecnico abilitato iscritto ad Ordine competente, recante l'attestazione del rispetto delle prescrizioni autorizzative, il certificato o la dichiarazione previsti dalle norme vigenti per gli aspetti di prevenzione incendi, nonché i titoli abilitativi fiscali e edilizi.

⁽⁷⁾ Si tratta degli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006, e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse attraverso recipienti di proprietà di tali aziende.

2. Nel caso di opere definite strategiche in base a specifiche previsioni normative vigenti, fatta salva la competenza statale sulle infrastrutture e insediamenti strategici di cui all'Art.2, comma 1, lettera g., il collaudo è condotto secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'autorizzazione.

Art. 13. – Durata e contenuto dei provvedimenti autorizzativi

- 1. L'autorizzazione riguarda il complesso dei serbatoi ed altri sistemi di contenimento e stoccaggio di oli minerali presenti nell'impianto di GPL o nel deposito e ha durata illimitata.
- 2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti o delle modificazioni e indica, a tale fine, il termine entro il quale dare inizio all'attività, nonché la documentazione tecnica ed amministrativa da presentare prima dell'avvio della stessa: decorso tale termine senza che il titolare abbia comunicato la messa in esercizio dei nuovi impianti o delle modifiche, l'autorizzazione si considera decaduta. Al fine di garantire il monitoraggio ed il controllo dell'attività, anche per gli aspetti di congruenza con lo stato dell'arte tecnico e normativo, l'autorizzazione indica altresì una periodicità di aggiornamento della documentazione tecnica ed amministrativa presentata per l'esercizio degli impianti.
- 3. La Provincia può modificare le prescrizioni dell'autorizzazione a seguito dell'evoluzione della normativa, degli indirizzi e degli strumenti di programmazione energetica, delle migliori tecniche disponibili, nonché della situazione ambientale. In particolare, la Provincia modifica o integra la concessione e l'autorizzazione definitiva all'esercizio, rilasciate ai titolari degli stabilimenti o degli impianti di GPL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n.239.

Art. 14. - Variazione della titolarità dei provvedimenti autorizzativi

- 1. Il trasferimento della titolarità del provvedimento autorizzativo ad altra persona o soggetto è comunicato per iscritto su carta legale alla Provincia. La comunicazione è effettuata dall'erede nel caso di successione entro il termine di sei mesi dall'apertura della medesima *ex* art.456 del Codice civile, o dall'avente causa entro il termine di trenta giorni dal trasferimento negli altri casi. La comunicazione della variazione è corredata dal relativo rogito notarile e dalla certificazione della Camera di Commercio o da idonea dichiarazione sostitutiva.
- 2. Nella comunicazione di cui al comma precedente si certifica la presenza in capo al titolare subentrante dei requisiti previsti per legge e dal presente Regolamento.
- 3. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo sono altresì segnalati entro il termine di cui al comma primo.
- 4. La Provincia procede alla comunicazione dell'avvenuta variazione di titolarità del provvedimento autorizzativo all'Ufficio Tecnico di Finanza, al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 15. - Attività di autotutela

- 1. In tutti i casi di verificata inottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, la Provincia diffida il titolare ad adempiere nei tempi ritenuti tecnicamente necessari e, in ogni caso, entro un termine stabilito nell'atto di diffida.
- 2. Qualora il titolare non adempia nel termine di cui al primo comma, la Provincia provvede, previo preavviso di trenta giorni (fatti salvi i casi di comprovata urgenza), alla sospensione del provvedimento sino alla rimozione delle carenze evidenziate. Al permanere delle condizioni di inottemperanza a seguito del provvedimento di sospensione, la Provincia dispone la revoca del provvedimento autorizzativo.

Art. 16. - Attività di vigilanza e di monitoraggio

1. Ai fini dell'attività di vigilanza, in capo alla Provincia ai sensi dell'art.79 della L.R. n.44/2000, questa esercita i necessari controlli sulle attività autorizzate e comunicate in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di conformità alla normativa di settore.

- 2. In particolare, quanto alla materia regolata dal già citato D.Lgs n.128/2006, in tema impianti GPL, la Provincia, in qualità di ente competente, provvede all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute anche attraverso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'art.18 del predetto decreto.
- 3. Ai fini del monitoraggio finanziario della funzione esercitata, la Struttura provinciale competente, in collaborazione con la diversa e competente Struttura provinciale, procede al periodico controllo annuale della gestione finanziaria per la verifica della sostenibilità della funzione medesima.
- 4. Ai fini dell'elaborazione del Programma energetico provinciale, la Provincia raccoglie, anche dai soggetti autorizzati ai sensi del presente Regolamento, le necessarie informazioni.

Art. 17. - Comunicazione e diffusione dei dati

- 1. Nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Provincia di Torino", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.490394/2005 del 18/04/2006, nonché della normativa in materia di tutela di brevetti e di segreto industriale, al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti autorizzati allo stoccaggio di oli minerali, che svolgano funzioni di pubblico servizio in conformità alla normativa vigente, la Provincia ha facoltà di comunicare o diffondere, anche tramite Internet, i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione ed alla titolarità delle attività svolte, desunti dai procedimenti di cui al presente regolamento, anche mediante pubblicazione su Internet, riviste, opuscoli o stampa.
- 2. La Provincia mette altresì a disposizione degli interessati strumenti telematici ad accesso limitato ai fini della consultazione dello stato di avanzamento del procedimento.

Art. 18. – *eliminato*

Art. 19.- Entrata in vigore e pubblicità

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
- 2. Ferma la pubblicazione della deliberazione consiliare con cui viene approvato il presente Regolamento ai sensi dell'art.44 dello Statuto provinciale, al fine di agevolare la massima diffusione dello stesso presso i cittadiniutenti e i soggetti pubblici, coinvolti a vario titolo nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi, si procede altresì alla pubblicazione del documento sul sito Internet della Provincia.



www.provincia.torino.it

Torino, 18/02/2014

OGGETTO: Modifiche al REGOLAMENTO IN MATERIA DI OLI MINERALI D.G.P. n.51449/2013 del 24/12/2013 - All.259 al punto e) dell'o.d.g. EMENDAMENTI

Con riferimento al testo coordinato di cui all'Allegato B alla suddetta Delibera, a seguito della discussione in Commissione Consiliare del 13.2.2014, si propongono i seguenti emendamenti:

- **all'Art.2, comma 1, lettera e.** penultimo capoverso: sostituire le parole "di cui al successivo Art.10." con "effettuata dagli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici, come specificato al successivo Art.10, comma 2."
- all'Art.11: aggiungere il seguente comma "6. E' fatto salvo il rispetto di ogni altra norma in materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza dei lavoratori."
- **all'Art.13, comma 2** ultimo capoverso: sostituire interamente con "Al fine di garantire il monitoraggio ed il controllo dell'attività, l'autorizzazione indica altresì una periodicità con la quale dovrà essere presentato un aggiornamento della documentazione tecnica ed amministrativa per l'esercizio degli impianti, in possesso del Gestore."

L'Assessore all'Ambiente Roberto RONCO

Stesprine parere favorevole

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(Q. ssa Racia MOLINA)



Proposta della Giunta Provinciale

All. 259 al punto e) dell'o.d.g.

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORAZIONE, DEPOSITO E TRASPORTO IN CONDOTTA DI OLI MINERALI", APPROVATO CON D.C.P. N. 208-343478/2007 DEL 10/07/2007.

N. Protocollo: 51449/2013

Il Presidente della Provincia, a nome della Giunta (seduta 24/12/2013), propone l'adozione del seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59", ha demandato alle Regioni la determinazione, in conformità al proprio ordinamento, delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre funzioni agli Enti Locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge n.59/1997, nonché a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- con la legge regionale 26 aprile 2000 n.44, successivamente modificata ed integrata con legge regionale 15 marzo 2001 n.5, la Regione Piemonte ha approvato disposizioni normative per l'attuazione del sopra richiamato decreto legislativo, provvedendo al riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti Locali e conferendo in particolare alla Provincia, tramite l'articolo 53, comma 1, lettera c), il rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazione di oli minerali previsti dall'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991 n.9, già di competenza delle Prefetture e del Ministero per le Attività Produttive;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.29-1864 del 28/12/2000 ha individuato la data di decorrenza delle funzioni trasferite, in attuazione della citata L.R. n.44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. 22/12/2000 relativo ai trasferimenti, dallo Stato alle Regioni, delle risorse finanziarie e di personale e, pertanto, nel 21/02/2001;
- dopo una fase in cui alcune competenze sono ritornate allo Stato in esito alla sentenza n.206/2001 della Corte Costituzionale, la legge 23 agosto 2004 n.239 (c.d. legge Marzano), "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" dispone al comma 2, lettera a), che "le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico

derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente", salvo che, per quanto riguarda gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, il comma 56 prevede che siano attività sottoposte a regimi autorizzativi:

- a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- d) la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- a tale proposito, il successivo comma 57 stabilisce che le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo, conferendo quindi piena attuazione al citato articolo 53 della L.R. n.44/2000 e s.m.i. a decorrere dal 28 settembre 2004, data di entrata in vigore della legge;
- il decreto legislativo 22 febbraio 2006 n.128 "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n.239" definisce inoltre, all'articolo 2, comma 1, lettera b), quale "ente competente" al rilascio delle autorizzazioni, "la regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni [...] concernenti le attività di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n.239";
- con riferimento alle norme sopra richiamate, con propria deliberazione n. 343478/2007 del 10 luglio 2007, il Consiglio Provinciale ha approvato il Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali;

Considerato che:

sono intervenute alcune modifiche all'impianto normativo descritto in premessa; in particolare:

- con legge regionale 30 settembre 2008 n.28, "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie", la Regione Piemonte ha, tra l'altro, apportato alcune modifiche all'articolo 53, comma 1, lettera c) della L.R. n.44/2000, aggiornando e precisando le competenze conferite alle Province in materia di deposito e lavorazione di oli minerali, sulla base di quanto stabilito a livello statale dalla Legge n.239/2004 e dal D.Lgs n.128/2006 citati in premessa;
 - con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010 n.19-433, la Regione Piemonte ha individuato "nella data del 1° gennaio 2011 la decorrenza dell'effettivo esercizio, da parte delle Province, delle funzioni aggiuntive ad esse conferite dall'art.53 comma 1 lett. c) della L.R. n.44 del 26 aprile 2000, modificata dall'art.19 della L.R. n.28/2008, concernenti il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art.20, comma 3 del D.Lgs n.128/2006 e riguardanti la commercializzazione da parte degli operatori terzi di GPL in bombole e piccoli serbatoi";
- il decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012 n.35, ha riportato allo Stato la competenza autorizzativa relativa ad alcuni impianti, definendo all'articolo 57, comma 1, "quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004 n.239:
 - a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n.239";

il successivo comma 2 del medesimo articolo 57 precisa che "[...] per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004 n.239 sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate";

Dato atto che:

alla luce di quanto sopra il Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.343478/2007 del 10 luglio 2007, disciplina i procedimenti relativi ad alcune fattispecie che non sono più di competenza provinciale, in quanto definite "infrastrutture e insediamenti strategici" dal D.L. n.5/2012, convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012;

Ritenuto pertanto necessario:

modificare il Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.343478/2007 del 10 luglio 2007, tenendo conto del quadro modificato delle competenze conferite alla Provincia in tale materia, pertanto alle sole fattispecie del "deposito" di oli minerali, dell'"impianto di GPL" e della distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi;

Ritenuto inoltre opportuno:

apportare ulteriori modifiche a tale Regolamento, al fine di semplificare l'azione amministrativa e di controllo della Provincia, con particolare riferimento alle norme concernenti il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art.20, comma 3 del D.Lgs n. 128/2006, riguardanti la commercializzazione da parte degli operatori terzi di GPL in bombole e piccoli serbatoi;

Visti l'art.117, comma 6, della Costituzione, che attribuisce alle Province potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, e l'art.4, comma 4, della Legge 5 giugno 2003 n.131, "Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3", di attuazione della potestà regolamentare dell'ente locale;

Visti altresì, gli articoli 7 e 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in tema di potestà regolamentare in capo alla Provincia per l'esercizio delle proprie funzioni, compresa la possibilità di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni regolamentari;

Atteso che la competenza per l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. l) del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

Sentita la IIa Commissione Consiliare in data 23 gennaio 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1. di integrare e modificare, per le motivazioni illustrate in premessa, il "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali", approvato con propria deliberazione n.343478/2007 del 10 luglio 2007, come risulta nel dettaglio dal testo raffrontato allegato alla presente sub A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di approvare il testo coordinato di cui all'Allegato B) con le modifiche ed integrazioni apportate in relazione a quanto stabilito al punto 1.

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORAZIONE, DEPOSITO E TRASPORTO IN CONDOTTA DI OLI MINERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, in relazione a quanto previsto dall'art.1, commi 55-57, Legge del 23 agosto 2004, n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", e dall'art.53, comma 1, lett. c), Legge Regionale del 26 aprile 2000, n.44, recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, 'Conferimento n.112 di funzioni compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", nonché in materia di installazione di impianti e di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 22 febbraio 2006 n.128, recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n.239", secondo i principi di economicità, efficacia, trasparenza e semplificazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.
- 2. Le disposizioni regolamentari si applicano agli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, agli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti e agli oleodotti compresi per la loro maggior tratta o superficie nel territorio provinciale.

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORAZIONE, DEPOSITO E TRASPORTO IN CONDOTTA DI OLI MINERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1. II presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, in relazione a quanto previsto dall'art.1, commi 55-57, Legge del 23 agosto 2004, n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", e dall'art.53, comma 1, lett. c), Legge Regionale del 26 aprile 2000, n.44 e s.m.i., recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", nonché in materia di installazione di impianti e di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 22 febbraio 2006, n.128 recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n.239", secondo i principi di economicità, efficacia, trasparenza e semplificazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.
- 2. Le disposizioni regolamentari si applicano agli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio e, all'interno di essi, ai depositi di oli minerali, nonché agli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti e agli oleodotti compresi per la loro maggior tratta o superficie nel territorio provinciale.

Art.2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, e in conformità alla normativa vigente, si intende per:
 - a. "impianto di GPL": omissis;
 - b. "stabilimento": omissis;
 - c. "Provincia": omissis;
 - d. "titolare": la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento, l'impianto di GPL o l'oleodotto e che è destinataria degli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di oli minerali e di vendita di GPL, nel rispetto delle provvedimenti condizioni previste nei autorizzativi; ove tale figura non coincida con il proprietario degli impianti, il conduttore dei medesimi risponde integralmente e direttamente alla Provincia di ogni onere e adempimento spettanti al titolare non rilevando, ai fini delle responsabilità a questi attribuite dalle leggi e dalle presenti disposizioni, eventuali diverse pattuizioni contratte con il proprietario in ordine allo stato degli impianti ed al loro esercizio;
 - e. "attività di categoria A": la lavorazione, il trasporto, lo stoccaggio di oli minerali finalizzati alla commercializzazione diretta, alla produzione e all'immissione nella rete di trasmissione nazionale energia elettrica. alla produzione di all'immissione in reti di teleriscaldamento di energia termica e ad ogni altra attività che assuma rilevanza di interesse pubblico in ordine all'ampiezza del bacino di utenza servito, alla disponibilità di servizi analoghi o ai ridotti tempi di attivabilità di servizi surrogatori nel bacino di riferimento:

f. "attività di categoria B": il deposito e l'impiego di oli minerali a fini tecnologici, o quale materia prima all'interno di cicli produttivi, per la

Art.2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, e in conformità alla normativa vigente, si intende per:
 - a. "impianto di GPL": omissis;
 - b. "stabilimento": omissis;
 - b.1 "deposito": l'insieme delle strutture e degli impianti, all'interno dello stabilimento, destinati allo stoccaggio di oli minerali;
 - c. "Provincia": omissis;
 - d. "titolare": la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento, il deposito, l'impianto di GPL o l'oleodotto e che è destinataria degli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di oli minerali e di vendita di GPL, nel rispetto delle condizioni provvedimenti previste nei autorizzativi; ove tale figura non coincida con il proprietario degli impianti, il conduttore dei medesimi risponde integralmente e direttamente alla Provincia di ogni onere e adempimento spettanti al titolare non rilevando, ai fini delle responsabilità a questi attribuite dalle leggi e dalle presenti disposizioni, eventuali diverse pattuizioni contratte con il proprietario in ordine allo stato degli impianti ed al loro esercizio;
 - e. "attività di categoria A": la lavorazione, il trasporto, lo stoccaggio il deposito di oli minerali o l'impianto di GPL finalizzati alla distribuzione o alla commercializzazione diretta, alla produzione e all'immissione nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, alla produzione e all'immissione in reti di teleriscaldamento di energia termica e ad ogni altra attività che assuma rilevanza di interesse pubblico in ordine all'ampiezza del bacino di utenza servito, alla disponibilità di servizi analoghi o ai ridotti tempi di attivabilità di servizi surrogatori nel bacino di riferimento; è altresì "attività di categoria A" la distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, effettuata dagli operatori terzi facenti dell'organizzazione integrante commerciale delle aziende distributrici, come specificato al successivo Art.10, comma 2. Sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;
 - f. "attività di categoria B": il deposito e l'impiego di oli minerali o GPL a fini tecnologici, o quale materia prima all'interno di cicli

produzione di energia o per il riscaldamento di ambienti civili e industriali per usi privati nonché qualunque altro impiego finale di oli minerali che non assuma rilevanza di interesse pubblico ai sensi del precedente punto; produttivi, per la produzione di energia o per il riscaldamento di ambienti civili e industriali per usi privati nonché qualunque altro impiego finale di oli minerali che non assuma rilevanza di interesse pubblico ai sensi del precedente punto; sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;

- g. "infrastrutture e insediamenti strategici": le infrastrutture e gli insediamenti individuati all'art.57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012, e di seguito elencati:
 - a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
 - b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
 - c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
 - d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000:
 - e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
 - f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004 n.239.

Ai sensi dell'art.57, comma 2, del medesimo decreto legge, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici elencati alla presente lett. g), le autorizzazioni previste dall'art.1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004 n.239 sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei depositi, d'intesa con le Regioni interessate.

2. omissis.

2. omissis.

Art.3 - Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni

- 1. omissis.
- 2. L'esercizio delle funzioni provinciali in materia di procedimenti amministrativi relativi alla lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, quanto esclusivamente alle attività di categoria B, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione, *ex* art. 30, comma 4, D.Lgs n. 267/2000. La convenzione stabilisce, secondo le indicazioni dettate dall'organo consiliare nella convenzione-quadro di cui al comma 5, le eventuali risorse da riconoscere al Comune.
- 3. omissis.
- 4. omissis.
- 5. omissis.
- 6. omissis.
- 7. omissis.

Art.3 - Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni

- 1. omissis.
- 2. L'esercizio delle funzioni provinciali in materia di procedimenti amministrativi relativi alla lavorazione, deposito e trasporto in condotta al deposito di oli minerali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, quanto esclusivamente alle attività di categoria B, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione, *ex* art. 30, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.. La convenzione stabilisce, secondo le indicazioni dettate dall'organo consiliare nella convenzione-quadro di cui al comma 5, le eventuali risorse da riconoscere al Comune.
- 3. omissis.
- 4. omissis.
- 5. omissis.
- 6. omissis.
- 7. omissis.

- Art.4 Procedimenti a provvedimento espresso e comunicazioni
- 1. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.6, le attività di categoria A così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti aventi capacità geometrica di deposito maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale e maggiore di 10mc per i depositi esclusivamente commerciali;
 - b. l'installazione e l'esercizio degli impianti di GPL, i depositi di GPL in bombole, nonché i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc;
 - c. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
 - d. la variazione, in aumento, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
 - e. l'installazione e l'esercizio di oleodotti.
- 2. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.7, le attività di categoria B così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti aventi capacità geometrica di deposito maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale:
 - b. l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc;
- 3. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.8, le attività di categoria A così individuate:
 - a. la dismissione degli stabilimenti;
 - b. la variazione, in diminuzione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
- 4. Fermi gli obblighi in materia fiscale, urbanistica e di prevenzione incendi, sono oggetto di comunicazione alla Provincia, secondo le regole descritte all'art.9:

- Art.4 Procedimenti a provvedimento espresso e comunicazioni
- 1. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.6, le attività di categoria A così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti depositi aventi capacità geometrica di deposito stoccaggio maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale e maggiore di 10mc per i depositi esclusivamente commerciali;
 - b. l'installazione e l'esercizio degli impianti di GPL, i depositi di GPL in bombole, nonché i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc;
 - c. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
 - d. la variazione, in aumento, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
 - e. l'installazione e l'esercizio di oleodotti.
- 2. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.7, le attività di categoria B così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti depositi aventi capacità geometrica di deposito maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale:
 - b. l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc;
- 3. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.8, le attività di categoria A così individuate:
 - a. la dismissione degli stabilimenti dei depositi;
 - b. la variazione, in diminuzione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
- 4. Fermi gli obblighi in materia fiscale, urbanistica e di prevenzione incendi, nonché la competenza statale sulle infrastrutture e insediamenti strategici, sono

- a. la dismissione degli stabilimenti di categoria
 B;
- b. la variazione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, negli stabilimenti di categoria B.
- c. la variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- d. la variazione di destinazione d'uso dei serbatoi:
- e. le altre modificazioni che interessino la costituzione del deposito, la distribuzione e la movimentazione degli oli minerali, le caratteristiche chimiche e fisiche degli oli depositati e la relativa classificazione ai sensi della normativa sull'etichettatura delle sostanze pericolose o della normativa in materia fiscale;
- f. le modificazioni nella struttura o nel tracciato di condotte per il trasporto di oli minerali.

- oggetto di comunicazione alla Provincia, secondo le regole descritte all'art.9:
 - a. la dismissione degli stabilimenti dei depositi di categoria B;
 - b. la variazione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, negli stabilimenti nei depositi di categoria B.
 - c. la variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali:
 - d. la variazione di destinazione d'uso dei serbatoi;
 - e. le altre modificazioni che interessino la costituzione del deposito, la distribuzione e la movimentazione degli oli minerali, le caratteristiche chimiche e fisiche degli oli depositati e la relativa classificazione ai sensi della normativa sull'etichettatura delle sostanze pericolose o della normativa in materia fiscale;
 - f. le modificazioni nella struttura o nel tracciato di condotte per il trasporto di oli minerali.
- Art.6 Regole del procedimento per le attività di categoria A
- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. omissis.
- 4. omissis.
- 5. omissis.
- 6. omissis.
- 7. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 5 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 2 sia negativo, anche a seguito di silenzio rifiuto ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.R. del 12 gennaio 1998, n.37 il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.

- Art.6 Regole del procedimento per le attività di categoria A
- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. omissis.
- 4. omissis.
- 5. omissis.
- 6. omissis.
- 7. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 5 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 2 sia negativo, anche a seguito di silenzio rifiuto ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.R. del 12 gennaio 1998, n.37 della valutazione di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.

- Art.8 Regole speciali del procedimento per dismissione o riduzione degli stabilimenti e silenzio assenso
- 1. La Provincia, fermi i requisiti richiesti in base alla normativa vigente in materia di lavorazione e deposito di oli minerali, accertato che il progetto presentato preveda l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dallo stabilimento, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi, procede entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatta salva la sospensione di cui al comma 2. Decorso tale termine senza che la Provincia abbia comunicato il diniego alla dismissione o alla riduzione il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può procedere all'intervento.
- 2. omissis.

- Art.8 Regole speciali del procedimento per dismissione o riduzione degli stabilimenti dei depositi e silenzio assenso
- 1. La Provincia, fermi i requisiti richiesti in base alla normativa vigente in materia di lavorazione e deposito di oli minerali, accertato che il progetto presentato preveda l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dallo stabilimento dal deposito, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi, procede entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatta salva la sospensione di cui al comma 2. Decorso tale termine senza che la Provincia abbia comunicato il diniego alla dismissione o alla riduzione il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può procedere all'intervento.
- 2. omissis.

Art.10 - Distribuzione di GPL attraverso bombole e attraverso serbatoi

- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le aziende distributrici trasmettono alla Provincia l'elenco degli operatori di cui al comma 2 e, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il permanere del rapporto contrattuale.
- 4. Ai fini delle attività di controllo spettanti alla Provincia quale "ente competente" ai sensi del D.Lgs n.128/2006, le aziende distributrici comunicano altresì alla Provincia gli estremi, le garanzie e i massimali della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità civile, nello stesso termine di novanta giorni di cui al comma 3 e entro trenta giorni da ciascun aggiornamento della medesima nonché, entro il 28 febbraio di ogni anno, la consistenza numerica del proprio parco recipienti.

Art.10 - Distribuzione di GPL attraverso bombole e attraverso serbatoi

- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. eliminato.
- 4. eliminato.

Art.11 - Connessione con altri procedimenti

- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. omissis.
- 4. omissis.

Art.11 - Connessione con altri procedimenti

- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. omissis.
- 4. omissis.
- 5. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, comma 1, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, con oggetto "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie impianti non soggetti imprese e sugli autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile n.35.", il procedimento è concluso 2012, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) entro quindici giorni dal medesimo.
- 6. E' fatto salvo il rispetto di ogni altra norma in materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza dei lavoratori.

Art.12 - Collaudo ed efficacia dei provvedimenti autorizzativi

- 1. omissis.
- 2. Nel caso di opere definite strategiche in base a specifiche previsioni normative vigenti, il collaudo è condotto secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'autorizzazione.
- Art.12 Collaudo ed efficacia dei provvedimenti autorizzativi
- 1. omissis.
- 2. Nel caso di opere definite strategiche in base a specifiche previsioni normative vigenti, fatta salva la competenza statale sulle infrastrutture e insediamenti strategici di cui all'Art.2, comma 1, lettera g., il collaudo è condotto secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'autorizzazione.

- Art.13 Durata e contenuto dei provvedimenti autorizzativi
- 1. L'autorizzazione riguarda il complesso di impianti, apparecchiature e serbatoi presenti nello stabilimento, nell'impianto di GPL o nel deposito e ha durata illimitata.
- 2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti o delle modificazioni e indica, altresì, il termine per la messa in esercizio dei medesimi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia comunicato la messa in esercizio, l'autorizzazione si considera decaduta.

3. omissis.

- Art.13 Durata e contenuto dei provvedimenti autorizzativi
- 1. L'autorizzazione riguarda il complesso di impianti, apparecchiature e dei serbatoi ed altri sistemi di contenimento e stoccaggio di oli minerali presenti nello stabilimento, nell'impianto di GPL o nel deposito e ha durata illimitata.
- 2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti o delle modificazioni e indica, altresì a tale fine, il termine per la messa in esercizio dei medesimi entro il quale dare inizio all'attività, nonché la documentazione tecnica ed amministrativa da presentare prima dell'avvio della stessa: decorso tale termine senza che il titolare abbia comunicato la messa in esercizio dei nuovi impianti o delle modifiche, l'autorizzazione considera decaduta. Al fine di garantire monitoraggio ed il controllo dell'attività, l'autorizzazione indica altresì una periodicità con la quale dovrà essere presentato un aggiornamento della documentazione tecnica ed amministrativa per l'esercizio degli impianti, in possesso del Gestore.
- 3. omissis.

Art.15 - Attività di autotutela

- 1. omissis.
- 2. Qualora il titolare non adempia nel termine di cui al primo comma, la Provincia provvede, previo preavviso di trenta giorni, alla sospensione del provvedimento sino alla rimozione delle carenze evidenziate. Al permanere delle condizioni di inottemperanza a seguito del provvedimento di sospensione, la Provincia dispone la revoca del provvedimento autorizzativo.

Art.15 - Attività di autotutela

- 1. omissis.
- 2. Qualora il titolare non adempia nel termine di cui al primo comma, la Provincia provvede, previo preavviso di trenta giorni (fatti salvi i casi di comprovata urgenza), alla sospensione del provvedimento sino alla rimozione delle carenze evidenziate. Al permanere delle condizioni di inottemperanza a seguito del provvedimento di sospensione, la Provincia dispone la revoca del provvedimento autorizzativo.

Art.17 - Comunicazione e diffusione dei dati

- 1. Nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Provincia di Torino", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.490394/2005 del 18/04/2006, nonché della normativa in materia di tutela di brevetti e di segreto industriale, al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti autorizzati alla lavorazione e allo stoccaggio di oli minerali, che svolgano funzioni di pubblico servizio in conformità alla normativa vigente, la Provincia ha facoltà di comunicare o diffondere, anche tramite Internet, i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione ed alla titolarità delle attività svolte, desunti dai procedimenti di cui al presente regolamento, anche mediante pubblicazione su Internet, riviste, opuscoli o stampa.
- 2. omissis.

Art.17 - Comunicazione e diffusione dei dati

- 1. Nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Provincia di Torino", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.490394/2005 del 18/04/2006, nonché della normativa in materia di tutela di brevetti e di segreto industriale, al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti autorizzati alla lavorazione e allo stoccaggio di oli minerali, che svolgano funzioni di pubblico servizio in conformità alla normativa vigente, la Provincia ha facoltà di comunicare o diffondere, anche tramite Internet, i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione ed alla titolarità delle attività svolte, desunti dai procedimenti di cui al presente regolamento, anche mediante pubblicazione su Internet, riviste, opuscoli o stampa.
- 2. omissis.

Art.18 - Disposizioni transitorie

- 1. Sono sottoposti a nuova autorizzazione, secondo i rispettivi procedimenti, gli stabilimenti, gli impianti di GPL, o parti di questi, che alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n.239, non risultano in possesso di concessione o di autorizzazione secondo le previgenti disposizioni e per i quali non sia stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione da parte della Provincia.
- 2. I titolari degli stabilimenti o degli impianti di GPL che svolgono attività rientrante nella categoria A, i quali alla data di cui al primo comma risultino in possesso di concessione e di autorizzazione provvisoria all'esercizio, ai sensi della previgente normativa, anche per alcune parti o impianti, trasmettono la documentazione di collaudo di cui all'articolo 11 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Provincia. È facoltà della Provincia, a norma dell'art.13, comma 2, modificare o integrare la concessione alla luce degli elementi acquisiti con la predetta documentazione.
- 3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs n.128/2006, risultino in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.2 della Legge 2 febbraio 1973, n.7, recante "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole" e s.m.i., comunicano alla Provincia, entro il 29 marzo 2009, il conseguimento dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006 e, entro il 1 aprile 2007, dei requisiti minimi comunque stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, del decreto medesimo.

Art.18 - Disposizioni transitorie eliminato

- 1. Sono sottoposti a nuova autorizzazione, secondo i rispettivi procedimenti, gli stabilimenti, gli impianti di GPL, o parti di questi, che alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n.239, non risultano in possesso di concessione o di autorizzazione secondo le previgenti disposizioni e per i quali non sia stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione da parte della Provincia.
- 2. I titolari degli stabilimenti o degli impianti di GPL che svolgono attività rientrante nella categoria A, i quali alla data di cui al primo comma risultino in possesso di concessione e di autorizzazione provvisoria all'esercizio, ai sensi della previgente normativa, anche per alcune parti o impianti, trasmettono la documentazione di collaudo di cui all'articolo 11 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Provincia. È facoltà della Provincia, a norma dell'art.13, comma 2, modificare o integrare la concessione alla luce degli elementi acquisiti con la predetta documentazione.
- 3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs n.128/2006, risultino in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.2 della Legge 2 febbraio 1973, n.7, recante "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole" e s.m.i., comunicano alla Provincia, entro il 29 marzo 2009, il conseguimento dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006 e, entro il 1 aprile 2007, dei requisiti minimi comunque stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, del decreto medesimo.

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA OLI MINERALI

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'art.117, comma 6, della Costituzione, secondo il quale le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'art.4, comma 4, della Legge 5 giugno 2003 n.131 ("Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3"), che, conformemente a quanto previsto dagli artt.114, 117, comma 6, e 118 Cost., riserva alla potestà regolamentare della Provincia la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze;

Visti gli artt.7 e 7bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in tema di potestà regolamentare in capo alla Provincia per l'esercizio delle funzioni;

Visto il Decreto Legislativo del 13 marzo 1998 n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59";

Vista, altresì, la Legge del 23 agosto 2004, n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", che attribuisce alla Provincia funzioni in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali;

Visto, inoltre, il Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n.128, "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n.239";

Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012 n.35;

Vista la Legge Regionale del 26 aprile 2000 n.44 e s.m.i. (in particolare le modifiche apportate con L.R. n.28/2008 art.19), "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", così come integrata dalla Legge Regionale del 15 marzo 2001, n.5;

Visto l'art.3, comma 3, dello Statuto provinciale, in base a cui la Provincia adotta, quali criteri di realizzazione delle proprie finalità e di organizzazione della propria azione, la trasparenza e la semplificazione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, anche al fine di semplificare e rendere maggiormente trasparente l'azione amministrativa;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. 1), del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio provinciale la competenza per l'emanazione dei regolamenti provinciali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della struttura interessata ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147-bis, comma 1, D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

Su proposta della Giunta provinciale;

\

Emana il seguente Regolamento:

Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, in relazione a quanto previsto dall'art.1, commi 55-57, Legge del 23 agosto 2004 n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", e dall'art.53, comma 1, lett. c), Legge Regionale del 26 aprile 2000 n.44 e s.m.i., recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n.59"(¹), nonché in materia di installazione di impianti e di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 22 febbraio 2006 n.128, recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004 n.239", secondo i principi di economicità, efficacia, trasparenza e semplificazione di cui alla Legge 7 agosto 1990 n.241, e s.m.i.
- 2. Le disposizioni regolamentari si applicano agli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio e, all'interno di essi, ai depositi di oli minerali, nonché agli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti.

Art. 2. - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, e in conformità alla normativa vigente, si intende per:
 - a. "*impianto di GPL*": l'impianto di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti così come definito dall'articolo 2 del D.Lgs n.128/2006;
 - b. "stabilimento": lo stabilimento di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali di cui all'art. 1, comma 56, della Legge n.239/2004;
 - b.1 "deposito": l'insieme delle strutture e degli impianti, all'interno dello stabilimento, destinati allo stoccaggio di oli minerali;
 - c. "Provincia": la Struttura della Provincia di Torino competente alla conduzione del procedimento e al rilascio del relativo provvedimento amministrativo;
 - d. "titolare": la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento, il deposito, l'impianto di GPL o l'oleodotto e che è destinataria degli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di oli minerali e di vendita di GPL, nel rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti autorizzativi; ove tale figura non coincida con il proprietario degli impianti, il conduttore dei medesimi risponde integralmente e direttamente alla Provincia di ogni onere e adempimento spettanti al titolare non rilevando, ai fini delle responsabilità a

⁽¹) In particolare, ai sensi del comma 57 citato, "le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo"; per effetto, poi, dell'art.53, comma 1, lett. c), della L.R. n.44/2000, come modificato dall'Art.19 della L.R. n.28/2008, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative al "rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di quelli relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n.239)".

questi attribuite dalle leggi e dalle presenti disposizioni, eventuali diverse pattuizioni contratte con il proprietario in ordine allo stato degli impianti ed al loro esercizio;

- e. "attività di categoria A": il deposito di oli minerali o l'impianto di GPL finalizzati alla distribuzione o alla commercializzazione diretta, alla produzione e all'immissione nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, alla produzione e all'immissione in reti di teleriscaldamento di energia termica e ad ogni altra attività che assuma rilevanza di interesse pubblico in ordine all'ampiezza del bacino di utenza servito, alla disponibilità di servizi analoghi o ai ridotti tempi di attivabilità di servizi surrogatori nel bacino di riferimento; è altresì "attività di categoria A" la distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, effettuata dagli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici, come specificato al successivo Art.10, comma 2. Sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;
- f. "attività di categoria B": il deposito e l'impiego di oli minerali o GPL a fini tecnologici, o quale materia prima all'interno di cicli produttivi, per la produzione di energia o per il riscaldamento di ambienti civili e industriali per usi privati nonché qualunque altro impiego finale di oli minerali che non assuma rilevanza di interesse pubblico ai sensi del precedente punto; sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;
- g. "infrastrutture e insediamenti strategici": le infrastrutture e gli insediamenti individuati all'art.57, comma 1 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012, e di seguito elencati:
 - a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
 - b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
 - c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
 - d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
 - e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
 - f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004 n.239.

Ai sensi dell'art.57, comma 2, del medesimo decreto legge, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici elencati alla presente lettera g), le autorizzazioni previste dall'art.1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004 n.239 sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei depositi, d'intesa con le Regioni interessate.

- 2. Per la nozione di "oli minerali" e di quant'altro non specificato al primo comma, si rinvia alle definizioni contenute nelle norme statali e regionali vigenti.
- Art. 3. Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni
- 1. La Provincia svolge, anche in forma decentrata, le funzioni di cui al presente Regolamento per favorire e semplificare il rapporto con i cittadini.
- 2. L'esercizio delle funzioni provinciali in materia di procedimenti amministrativi relativi al deposito di oli minerali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, quanto esclusivamente alle attività di categoria B, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione, *ex* art. 30, comma 4, D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.. La convenzione stabilisce, secondo le indicazioni dettate dall'organo consiliare nella convenzione-quadro di cui al comma 5, le eventuali risorse da riconoscere al Comune.
- 3. Le convenzioni disciplinano le competenze delegate ai Comuni in ragione del tipo di adesione concordata, dei benefici ricavabili dai cittadini e della rispondenza a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
- 4. In particolare, le convenzioni prevedono, a carico dei Comuni, il rispetto della normativa statale e regionale vigente, compresi eventuali atti di indirizzo emanati dalla Regione.
- 5. Il Consiglio Provinciale approva le convenzioni quadro per fasce di Comuni in relazione alla quantità e alla qualità delle funzioni delegate. Sulla base delle convenzioni quadro, la Giunta Provinciale approva le singole convenzioni, che hanno durata triennale, tacitamente rinnovabile, salvo motivata disdetta delle parti stipulanti,

comunicata con un preavviso stabilito nella medesima convenzione. Nel caso di mancato rinnovo della convenzione, il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza, trasmette alla Provincia tutti i dati raccolti relativamente alle attività svolte in regime di convenzione.

- 6. Per la definizione di eventuali controversie, una commissione paritetica è nominata in accordo tra le parti.
- 7. La Provincia mantiene competenza esclusiva in relazione alle attività di categoria A.

Art. 4. - Procedimenti a provvedimento espresso e comunicazioni

- 1. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art. 6, le attività di categoria A così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di stoccaggio maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale e maggiore di 10mc per i depositi esclusivamente commerciali;
 - b. l'installazione e l'esercizio degli impianti di GPL, i depositi di GPL in bombole(²), nonché i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, aventi capacità complessiva superiore a 26mc(³);
 - c. la variazione, in aumento, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- 2. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art. 7, le attività di categoria B così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di deposito maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale;
 - b. l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc(⁴);
- 3. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art. 8, le attività di categoria A così individuate:
 - a. la dismissione dei depositi;
 - b. la variazione, in diminuzione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
- 4. Fermi gli obblighi in materia fiscale, urbanistica e di prevenzione incendi, nonché la competenza statale sulle infrastrutture e insediamenti strategici, sono oggetto di comunicazione alla Provincia, secondo le regole descritte all'art.9:
 - a. la dismissione dei depositi di categoria B;
 - b. la variazione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, nei depositi di categoria B.
 - c. la variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
 - d. la variazione di destinazione d'uso dei serbatoi;
 - e. le altre modificazioni che interessino la costituzione del deposito, la distribuzione e la movimentazione degli oli minerali, le caratteristiche chimiche e fisiche degli oli depositati e la relativa classificazione ai sensi della normativa sull'etichettatura delle sostanze pericolose o della normativa in materia fiscale;

⁽²) Quanto alla materia degli impianti GPL e dei depositi GPL in bombole, ai sensi dell'art.4, e dell'art.6, comma 4, D.Lgs. n.128/2006, i medesimi possono essere oggetto di autorizzazione solo se possiedono, rispettivamente, capacità non inferiore a 100mc in serbatoi fissi, e capacità di accumulo superiore a kg.1000 di prodotto.

⁽³⁾ Per tale esenzione, cfr. art.6, comma 1, D.Lgs n.128/2006.

⁽⁴⁾ Per tale esenzione, cfr. art.6, comma 1, D.Lgs n.128/2006.

Art. 5. - Proposizione dell'istanza

- 1. Il titolare presenta alla Provincia l'istanza di autorizzazione corredata della documentazione definita attraverso il provvedimento di cui al comma 2. Nell'istanza, contenente i requisiti di cui all'art.3, comma 2, del D.Lgs n.128/2006(5), il titolare attesta:
 - a. di aver presentato domanda di esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa di prevenzione incendi;
 - b. di aver presentato istanza per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, eventualmente previsti dalla normativa vigente;
- 2. Il Dirigente della Struttura competente, tenuto conto dei necessari raccordi tra le altre diverse competenze che intervengono sulla materia, provvede con propria determinazione a definire il contenuto dei documenti che devono essere prodotti unitamente all'istanza quale parte integrante della medesima. Con il medesimo provvedimento è altresì adottata la modulistica relativa ai diversi procedimenti, alla quale viene data ampia diffusione anche attraverso la pubblicazione sul Sito Internet della Provincia.
- 3. Fermi restando i contenuti previsti per legge in materia di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e in materia di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, nonché le dichiarazioni relative alle caratteristiche del servizio erogato e alla coerenza con il quadro programmatico energetico, la documentazione di cui al comma 1 garantisce un adeguato livello di rappresentazione degli elementi territoriali ed ambientali presenti nell'area dell'impianto di lavorazione o di stoccaggio, nonché delle misure individuate al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone.
- 4. Nel caso di dismissione degli impianti o di parti di essi, connessi ad attività di categoria A, la documentazione di cui al comma 1 deve inoltre riportare la valutazione dell'impatto eventualmente risentito dall'utenza e delle azioni necessarie a garantire la resa in pristino delle aree.

Art. 6. - Regole del procedimento per le attività di categoria A

- 1. La Provincia, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 5, comunica l'avvio del procedimento, oltre che all'interessato, all'Ufficio Tecnico di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune e, limitatamente al caso dei depositi ad uso commerciale, alla Camera di Commercio, trasmettendo copia dell'istanza.
- 2. In particolare la Provincia acquisisce la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco circa la conformità del progetto alla normativa antincendio, quale condizione essenziale ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo.
- 3. La Provincia acquisisce dal Comune l'attestazione circa la conformità urbanistica del progetto presentato, dall'Ufficio Tecnico di Finanza indicazioni in ordine agli elementi fiscali inerenti la qualità e la quantità delle sostanze depositate nonché, dalla Camera di Commercio e limitatamente al caso dei depositi ad uso commerciale, le valutazioni in ordine agli aspetti di competenza.
- 4. Nel caso di mancato ricevimento entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento ai sensi del primo comma delle attestazioni e delle valutazioni di cui al comma precedente, la Provincia indice una conferenza dei servizi ai

⁽⁵⁾ V. nota n. (2). Ai sensi dell'art.3 citato, le domande di autorizzazione contengono, in particolare: *a*) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile; *b*) l'ubicazione delle opere ed il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale si intendono realizzare le opere stesse; *c*) la capacità di ciascun serbatoio nonché la capacità totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare; *d*) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito. È cura della Struttura provinciale competente provvedere ad adottare la modulistica necessaria contenente il rinvio ai requisiti richiesti per legge, secondo quanto previsto nel comma 2.

sensi dell'art.14, secondo comma, della Legge n.241/1990. La conferenza di servizi è altresì indetta qualora il progetto presentato con l'istanza evidenzi elementi di pressione ambientali e territoriali particolarmente rilevanti.

- 5. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di sessanta giorni.
- 6. La Provincia, ove risulti necessario, si avvale del supporto delle altre Strutture provinciali eventualmente coinvolte a vario titolo nel procedimento.
- 7. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 5 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 2 sia negativo, a seguito della valutazione di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151(⁶), il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.

Art. 7. - Regole del procedimento per le attività di categoria B e silenzio assenso

1. La Provincia, verificata la rispondenza del progetto al quadro programmatico energetico e ambientale, conclude il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che la Provincia abbia comunicato il diniego alla realizzazione dell'intervento, fermo quanto previsto dall'articolo 12 in ordine all'autorizzazione all'esercizio dell'attività e fatto salvo ogni altro provvedimento di prevenzione incendi, fiscale, edilizio e sanitario il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può dare luogo alla costruzione degli impianti.

Art. 8. - Regole speciali del procedimento per dismissione o riduzione dei depositi e silenzio assenso

- 1. La Provincia, fermi i requisiti richiesti in base alla normativa vigente in materia di lavorazione e deposito di oli minerali, accertato che il progetto presentato preveda l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dal deposito, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi, procede entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatta salva la sospensione di cui al comma 2. Decorso tale termine senza che la Provincia abbia comunicato il diniego alla dismissione o alla riduzione il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può procedere all'intervento.
- 2. Qualora la cessazione dell'attività comporti gravi disequilibri nell'erogazione del servizio, la Provincia autorizza la dismissione secondo un programma che garantisca la continuità del medesimo per il tempo necessario a favorire l'instaurarsi di meccanismi di compensazione.

Art. 9. - Comunicazione e dichiarazione di inizio attività

- 1. La comunicazione di cui all'art.4, comma 4 è accompagnata da una relazione recante elaborati grafici, planimetrici e costruttivi, con distinta evidenziazione dello stato di fatto, delle opere realizzate e di quelle demolite o altrimenti eliminate, le misure previste al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone e attestante la conformità dell'intervento con la normativa urbanistica, fiscale e di prevenzione incendi nonché, nei casi di dismissione o di variazione, l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dall'intervento, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi.
- 2. Nei casi di dismissione o di variazione, previsti all'art.4, comma 4, lettere a) e b), la comunicazione costituisce dichiarazione ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/1990 e la relazione di cui al comma 1 è predisposta

⁽⁶⁾ Si tratta del "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122", il quale, alla disposizione citata, afferma: "Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa".

e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad Ordine competente. Il titolare può dare avvio all'attività decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Provincia.

Art. 10. - Distribuzione di GPL attraverso bombole e attraverso serbatoi

- 1. Ai fini dell'applicazione degli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006, i soggetti interessati comunicano alla Provincia, quale Ente competente al rilascio delle autorizzazioni, il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alle disposizioni richiamate.
- 2. Sono soggetti a provvedimento espresso attraverso il rilascio di autorizzazione gli operatori(⁷) che effettuano la rivendita di GPL per conto delle aziende distributrici; la domanda è corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice, che dimostra l'appartenenza del richiedente all'organizzazione commerciale dell'azienda stessa.

Art. 11. - Connessione con altri procedimenti

- 1. Nei casi in cui il cui progetto relativo agli interventi previsti nell'articolo 4, comma 1, sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale o alla fase di verifica ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n.40, recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", il procedimento è concluso subordinatamente al giudizio positivo di compatibilità o all'esclusione dalla fase di verifica entro quindici giorni dai relativi provvedimenti.
- 2. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti nell'art.4, comma 1, riguardi opere o interventi che richiedano il rilascio del nulla osta di fattibilità di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n.334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i., il procedimento è concluso subordinatamente al rilascio del nulla osta entro quindici giorni dal medesimo.
- 3. Ove il progetto relativo agli interventi previsti nell'art.4, comma 1, riguardi la rigenerazione di oli usati, il provvedimento è rilasciato nell'ambito del procedimento previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.
- 4. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, comma 1, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al D.Lgs 18 febbraio 2005, n.59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", il procedimento è concluso subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro quindici giorni dal medesimo.
- 5. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, comma 1, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, con oggetto "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35.", il procedimento è concluso subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) entro quindici giorni dal medesimo.
- 6. E' fatto salvo il rispetto di ogni altra norma in materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 12. - Collaudo ed efficacia dei provvedimenti autorizzativi

1. L'efficacia dei provvedimenti autorizzativi, ai fini dell'esercizio dell'attività, è condizionata dall'esito positivo del collaudo dell'opera eseguito, a carico del titolare, da un tecnico abilitato iscritto ad Ordine

⁽⁷⁾ Si tratta degli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006, e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse attraverso recipienti di proprietà di tali aziende.

competente, recante l'attestazione del rispetto delle prescrizioni autorizzative, il certificato o la dichiarazione previsti dalle norme vigenti per gli aspetti di prevenzione incendi, nonché i titoli abilitativi fiscali e edilizi.

2. Nel caso di opere definite strategiche in base a specifiche previsioni normative vigenti, fatta salva la competenza statale sulle infrastrutture e insediamenti strategici di cui all'Art.2, comma 1, lettera g., il collaudo è condotto secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'autorizzazione.

Art. 13. – Durata e contenuto dei provvedimenti autorizzativi

- 1. L'autorizzazione riguarda il complesso dei serbatoi ed altri sistemi di contenimento e stoccaggio di oli minerali presenti nell'impianto di GPL o nel deposito e ha durata illimitata.
- 2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti o delle modificazioni e indica, a tale fine, il termine entro il quale dare inizio all'attività, nonché la documentazione tecnica ed amministrativa da presentare prima dell'avvio della stessa: decorso tale termine senza che il titolare abbia comunicato la messa in esercizio dei nuovi impianti o delle modifiche, l'autorizzazione si considera decaduta. Al fine di garantire il monitoraggio ed il controllo dell'attività, l'autorizzazione indica altresì una periodicità con la quale dovrà essere presentato un aggiornamento della documentazione tecnica ed amministrativa per l'esercizio degli impianti, in possesso del Gestore.
- 3. La Provincia può modificare le prescrizioni dell'autorizzazione a seguito dell'evoluzione della normativa, degli indirizzi e degli strumenti di programmazione energetica, delle migliori tecniche disponibili, nonché della situazione ambientale. In particolare, la Provincia modifica o integra la concessione e l'autorizzazione definitiva all'esercizio, rilasciate ai titolari degli stabilimenti o degli impianti di GPL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n.239.

Art. 14. - Variazione della titolarità dei provvedimenti autorizzativi

- 1. Il trasferimento della titolarità del provvedimento autorizzativo ad altra persona o soggetto è comunicato per iscritto su carta legale alla Provincia. La comunicazione è effettuata dall'erede nel caso di successione entro il termine di sei mesi dall'apertura della medesima *ex* art.456 del Codice civile, o dall'avente causa entro il termine di trenta giorni dal trasferimento negli altri casi. La comunicazione della variazione è corredata dal relativo rogito notarile e dalla certificazione della Camera di Commercio o da idonea dichiarazione sostitutiva.
- 2. Nella comunicazione di cui al comma precedente si certifica la presenza in capo al titolare subentrante dei requisiti previsti per legge e dal presente Regolamento.
- 3. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo sono altresì segnalati entro il termine di cui al comma primo.
- 4. La Provincia procede alla comunicazione dell'avvenuta variazione di titolarità del provvedimento autorizzativo all'Ufficio Tecnico di Finanza, al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 15. - Attività di autotutela

- 1. In tutti i casi di verificata inottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, la Provincia diffida il titolare ad adempiere nei tempi ritenuti tecnicamente necessari e, in ogni caso, entro un termine stabilito nell'atto di diffida.
- 2. Qualora il titolare non adempia nel termine di cui al primo comma, la Provincia provvede, previo preavviso di trenta giorni (fatti salvi i casi di comprovata urgenza), alla sospensione del provvedimento sino alla rimozione delle carenze evidenziate. Al permanere delle condizioni di inottemperanza a seguito del provvedimento di sospensione, la Provincia dispone la revoca del provvedimento autorizzativo.

Art. 16. - Attività di vigilanza e di monitoraggio

- 1. Ai fini dell'attività di vigilanza, in capo alla Provincia ai sensi dell'art.79 della L.R. n.44/2000, questa esercita i necessari controlli sulle attività autorizzate e comunicate in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di conformità alla normativa di settore.
- 2. In particolare, quanto alla materia regolata dal già citato D.Lgs n.128/2006, in tema impianti GPL, la Provincia, in qualità di ente competente, provvede all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute anche attraverso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'art.18 del predetto decreto.
- 3. Ai fini del monitoraggio finanziario della funzione esercitata, la Struttura provinciale competente, in collaborazione con la diversa e competente Struttura provinciale, procede al periodico controllo annuale della gestione finanziaria per la verifica della sostenibilità della funzione medesima.
- 4. Ai fini dell'elaborazione del Programma energetico provinciale, la Provincia raccoglie, anche dai soggetti autorizzati ai sensi del presente Regolamento, le necessarie informazioni.

Art. 17. - Comunicazione e diffusione dei dati

- 1. Nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Provincia di Torino", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.490394/2005 del 18/04/2006, nonché della normativa in materia di tutela di brevetti e di segreto industriale, al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti autorizzati allo stoccaggio di oli minerali, che svolgano funzioni di pubblico servizio in conformità alla normativa vigente, la Provincia ha facoltà di comunicare o diffondere, anche tramite Internet, i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione ed alla titolarità delle attività svolte, desunti dai procedimenti di cui al presente regolamento, anche mediante pubblicazione su Internet, riviste, opuscoli o stampa.
- 2. La Provincia mette altresì a disposizione degli interessati strumenti telematici ad accesso limitato ai fini della consultazione dello stato di avanzamento del procedimento.

Art. 18. – eliminato

Art. 19.- Entrata in vigore e pubblicità

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
- 2. Ferma la pubblicazione della deliberazione consiliare con cui viene approvato il presente Regolamento ai sensi dell'art.44 dello Statuto provinciale, al fine di agevolare la massima diffusione dello stesso presso i cittadiniutenti e i soggetti pubblici, coinvolti a vario titolo nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi, si procede altresì alla pubblicazione del documento sul sito Internet della Provincia.